

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE
DELLE AREE VERDI
APPARTENENTI AL PATRIMONIO
COMUNALE.**

ARTICOLO 1 – FINALITA'

Il Comune di Volpago del Montello, nella consapevolezza che il verde urbano s'inserisce nel contesto più ampio di bene paesaggistico da tutelare e che per le sue molteplici funzioni garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende migliorare la quantità e la qualità del verde nel territorio, disciplinare l'adozione di aree e spazi verdi di proprietà pubblica da parte dei soggetti di cui all'art. 4 (soggetti adottanti).

Il Comune, in particolare, con questa iniziativa, si propone di:

- coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del tessuto urbano e come elemento di miglioramento della qualità della vita;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole alla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione delle aree verdi urbane e, in generale, del patrimonio comunale;
- diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico – paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2 -OGGETTO E DISCIPLINA

Oggetto del presente Regolamento è l'adozione, da parte dei soggetti di cui all'art. 4, di spazi e aree destinati a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde, aree abbandonate con relativa manutenzione.

L'adozione è perfezionata attraverso apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione", con la quale i soggetti ammessi si impegnano al rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 3 -AREE AMMESSE

Ai fini dell'adozione, per aree pubbliche e spazi pubblici si intendono tutte le aree o porzioni di aree di proprietà comunale, destinate a verde e spazi pubblici (aiuole, giardini e parchi, aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici, rotatorie e spartitraffico, fioriere e altri spazi destinati a verde o interesse pubblico) individuati dall'ufficio competente.

ARTICOLO 4 -SOGGETTI AMMESSI ALL'ADOZIONE

Le aree ammesse possono essere affidate in adozione a:

1. cittadini;
2. Associazioni, Enti e forme di volontariato organizzato;
3. Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

4. Operatori economici in qualunque forma giuridica costituiti.

ARTICOLO 5 -INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. la manutenzione ordinaria (tutela igienica, pulizia, smaltimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione), da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde oggetto di adozione;
2. la riconversione e manutenzione (nuova progettazione/riqualificazione dell'area con la collocazione di fiori e/o alberi e/o arbusti e/o siepi e/o inserimento di nuovi arredi urbani, nel rispetto della normativa vigente).

ARTICOLO 6 – PROPOSTA DI ADOZIONE

La richiesta di adozione deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune avvalendosi della modulistica che sarà resa disponibile dall'ufficio competente.

La richiesta di adozione, corredata dalla relazione istruttoria del Responsabile dell'Area, è esaminata dalla Giunta Comunale che può autorizzare l'assegnazione in adozione dell'area verde, dando nel contempo mandato all'Ufficio competente per la stipula della convenzione.

L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune, il cui schema è approvato dall'ufficio competente.

La richiesta di adozione deve essere corredata della necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

- se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria, la richiesta di adozione deve essere corredata dal rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento;
- se gli interventi sull'area prevedono la riconversione e manutenzione di cui al punto 2 dell'art. 5 del presente Regolamento, la richiesta di adozione deve essere corredata della seguente documentazione:
 - descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;
 - descrizione della riconversione dell'area verde redatto dal soggetto adottante con il dettaglio degli interventi previsti, e la specifica delle piante da mettere a dimora;

Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità e armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; deve inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;

Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare il normale utilizzo dell'area.

In caso di più richieste circa la medesima area è stabilito che l'adozione relativa a manutenzione ordinaria (art. 5, comma 1) vengono esaminate in base all'ordine di arrivo cronologico presso l'ufficio protocollo del Comune.

Le richieste di adozione delle aiuole per l'attività di riconversione e manutenzione straordinaria (art. 5, comma 2) sono valutate ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale tenendo conto della migliore qualità della proposta presentata e delle sue caratteristiche circa la sua adattabilità al contesto urbano a cui è destinata.

ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

I soggetti adottanti prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione delle attività di cui alla convenzione sottoscritta.

L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa; la stessa, quindi, rimane permanentemente destinata a uso e funzioni pubbliche. L'area, inoltre, mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento.

È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi.

ARTICOLO 8 - SPONSORIZZAZIONE DELL'AREA ADOTTATA

Il soggetto adottante può pubblicizzare la presa in carico della gestione dell'area collocando all'interno della stessa uno o più cartelli il cui contenuto è individuato nell'ambito della convenzione sottoscritta.

In ogni caso, i cartelli:

- sono realizzati con modalità che offrano adeguata resistenza, sicurezza e decoro;
- non possono essere collocati in posizione tale da arrecare danni alle persone, né tale da costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale;
- Sono subordinati all'acquisizione delle autorizzazioni da parte della Polizia Locale e dell'ufficio tecnico competente e devono essere conformi alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente.

L'affidamento con sponsorizzazione è a titolo gratuito con l'impegno al mantenimento di buone condizioni estetiche e manutentive dell'area verde. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

ARTICOLO 9 – DURATA, REVOCA, DECADENZA E RECESSO

Per l'adozione delle aree verdi pubbliche, la durata della convenzione è di regola di anni 4 (quattro), decorrenti dall'atto di sottoscrizione. La stessa è automaticamente rinnovata alla scadenza per ulteriori 4 anni, salvo disdetta scritta da presentarsi, a cura del soggetto interessato, almeno 15 giorni prima della scadenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della convenzione, per ragioni di interesse pubblico, nonché per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione.

La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta l'immediata decadenza della convenzione.

Ferma l'ipotesi di disdetta di cui al comma 1, ciascuna delle parti, con preavviso di almeno 90 giorni, può recedere in ogni momento dalla convenzione.

Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi possono comportare la sospensione della convenzione per il tempo necessario.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ

Il soggetto adottante assume la responsabilità per danni causati a persone e/o cose procurati durante l'esecuzione delle manutenzioni/riconversioni e comunque derivanti dall'esecuzione dell'accordo di affidamento, sollevandone il Comune. È tenuto inoltre a osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Comune ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati, onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, e a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.

Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale, a eccezione dei cartelli pubblicitari che, alla scadenza, sono rimossi a cura del soggetto adottante.

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

È demandata alla Giunta Comunale l'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento o in attuazione di quest'ultimo, si rinvia alla disciplina, anche regolamentare, applicabile.